



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte d'appello

ROMA

Decreto n. 131/2021

Roma, 13 ottobre 2021

IL PROCURATORE GENERALE

viste le disposizioni normative e le linee-guida governative funzionali al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e in particolare, tra queste, i provvedimenti recentemente emanati:

- decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*”;
- decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante “Misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
- d.P.C.m. 17 giugno 2021, come successivamente modificato e integrato;
- linee-guida 12 ottobre 2021 adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute;

rilevato:

- che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, è fatto divieto ai magistrati di accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la c.d. certificazione verde COVID-19;
- che tali disposizioni sono espressamente estese anche ai magistrati onorari;
- che la predetta disciplina non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;
- che l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni inerenti ai magistrati è demandato dalla legge al Procuratore generale presso la Corte d'appello (in quanto responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria), il quale adempie “anche avvalendosi di delegati”: disciplina distinta (seppure in parte coincidente nelle modalità attuative) da quella dettata in generale per il personale delle amministrazioni pubbliche dell'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede i controlli ad opera dei “datori di lavoro”;
- che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate, riguardo ai magistrati, con le modalità di cui al comma 5 del citato art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (per effetto del rinvio operato dal comma 5 dell'art. 9-*sexies*), salva l'indicazione di ulteriori modalità di verifica da parte del Ministero della giustizia, con circolare, per i profili di competenza;

ritenuto che la definizione di un sistema organico di attuazione delle predette disposizioni è subordinata alla preventiva determinazione di una serie di fattori allo stato non disponibili, quali –

oltre alle eventuali circolari ministeriali e del Consiglio superiore della magistratura – la preannunciata fornitura di *smartphone* da parte del Ministero della giustizia, sui quali installare le apposite *app* per il controllo dei *green pass*, ovvero l'integrazione delle funzioni di controllo nei sistemi informatici utilizzati per la videosorveglianza o per i *termoscanner*, e l'attivazione dell'accesso alle apposite piattaforme informatiche (NoiPA, Piattaforma nazionale-DCG e/o eventuali altre);

sentito il Presidente della Corte d'appello di Roma;

ritenuto che occorre dettare disposizioni provvisorie per l'esecuzione dei controlli sui magistrati, riservando ulteriori interventi al momento in cui sarà definito il quadro conoscitivo e strutturale sopra delineato;

DISPONE

1. I controlli sui magistrati in servizio negli uffici di merito del distretto di Corte d'appello di Roma, di competenza del Procuratore generale ai sensi dell'art. 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono delegati come appresso:

- a) al magistrato Segretario generale della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma: controlli sui magistrati giudicanti, requirenti ed onorari in servizio presso la Corte d'appello, la relativa Procura generale, il Tribunale di sorveglianza di Roma in sede centrale, i magistrati addetti alla sede di Roma della Procura europea;
- b) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma: controlli su tutti i magistrati, giudicanti requirenti ed onorari, operanti nel proprio ufficio e nel relativo Tribunale;
- c) a ciascun Procuratore della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto di Corte d'appello di Roma: controlli su tutti gli altri magistrati, giudicanti requirenti ed onorari, operanti nel rispettivo circondario.

2. Ai fini della presente delega e in ragione dei rispettivi ruoli direttamente operativi nella giurisdizione, la categoria dei magistrati onorari comprende anche i giudici di pace, gli esperti e gli altri componenti di collegi giudicanti ordinari diversi dai magistrati professionali. Sono invece esclusi dai controlli oggetto della delega i soggetti menzionati dal comma 8 dell'art. 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021, tra i quali – oltre agli avvocati e agli altri difensori – i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia.

3. Ogni delegato è invitato ad attivare con urgenza le opportune interlocuzioni con i capi degli uffici giudicanti, così da determinare meccanismi di controllo condivisi. Coerentemente con la complessiva situazione organizzativa locale e con gli accordi e i protocolli eventualmente stipulati, ciascun delegato potrà quindi operare mediante incaricati, individuati – d'intesa con il capo dell'ufficio giudicante – a seconda dei casi in altri magistrati, giudicanti o requirenti, ovvero in altro personale addetto. Gli incaricati dovranno essere designati dal delegato con provvedimento formale.

4. Tutti i destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento sono richiamati all'osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. Si precisa che, a legislazione vigente, il possesso del *green pass* non può essere oggetto di autocertificazione.

5. Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel d.P.C.m. 17 giugno 2021, come successivamente modificato. Ci si dovrà attenere alle disposizioni di legge e – in quanto applicabili ai magistrati – alle linee-guida governative per ogni aspetto ivi trattato, compresi quelli inerenti ai dati personali e alle iniziative da adottare tempestivamente nel caso in cui un soggetto obbligato risulti non essere in possesso della certificazione verde prescritta.

6. Ogni delegato è invitato a seguire l'implementazione dei sistemi automatici di verifica del *green pass* all'accesso nelle sedi giudiziarie, nel frattempo adottando le opportune disposizioni per l'acquisizione dei dati consentiti dalla legge e per l'espletamento di controlli a campione. Potranno essere valutati tanto l'utilizzo di appositi applicativi (c.d. *app*) su *smartphone* o simili, quanto l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il *termoscanner*, anche congiuntamente all'impiego delle piattaforme informatiche che saranno rese disponibili dall'amministrazione (NoiPA, Piattaforma nazionale-DCG e/o eventuali altre).

7. Ogni disposizione adottata in materia dovrà essere compatibile con la disciplina vigente in materia di *privacy*.

8. In sede di programmazione del controllo automatizzato all'accesso, i delegati opereranno in sintonia con i responsabili dei controlli sul personale amministrativo operante nelle sedi giudiziarie. In tale prospettiva, dovranno essere disposte anche le opportune sperimentazioni preventive e le verifiche successive circa la funzionalità dei sistemi di controllo automatizzato, anche al fine di evitare assembramenti ai punti d'ingresso e ritardi. Si dovrà tenere conto dell'eventuale malfunzionamento delle apparecchiature, predisponendo preventivamente le modalità di attivazione del controllo a campione nell'ipotesi in cui tale malfunzionamento dovesse verificarsi. Qualora il controllo sia eseguito "a tappeto" all'ingresso dell'ufficio giudiziario, l'attuazione di ulteriori controlli a campione deve ritenersi facoltativa.

9. Riguardo ai controlli a campione, i delegati emaneranno le opportune direttive affinché si proceda alle verifiche secondo criteri di rotazione tra i magistrati presenti in servizio.

10. Come previsto per gli altri lavoratori, i preposti al controllo dovranno vietare l'accesso alla struttura – o la permanenza in essa se già vi abbia fatto ingresso – a qualsiasi magistrato privo di *green pass* valido, o che si rifiuti di esibirlo, e lo inviteranno ad allontanarsi. Comuniceranno, quindi, con immediatezza, al capo dell'ufficio il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso, salvo che si tratti di persona esente perché non soggetta alla campagna vaccinale. Il capo dell'ufficio informerà quindi immediatamente il delegato, il quale a sua volta dovrà inoltrare formale rapporto – corredato della relativa documentazione – al Procuratore generale, competente per i controlli in materia nei confronti di tutti i magistrati del distretto. Il Procuratore generale adoterà ogni conseguente iniziativa, dando anche corso alle procedure funzionali alle conseguenze sanzionatorie determinate dalla legge.

11. Per i soggetti esenti dovranno essere adottate apposite misure organizzative, in conformità alle disposizioni di carattere generale che li concernono.

12. Restano in vigore gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena, così come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi potenzialmente riconducibili alla malattia.

13. Conservano altresì validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione.

14. Di tutte le predette disposizioni si raccomanda il rispetto rigoroso.

15. Ciascun delegato relazionerà tempestivamente al Procuratore generale sulle modalità attuative adottate e sull'andamento dei controlli. L'aggiornamento informativo dovrà essere fornito al Procuratore generale quanto meno alla fine di ogni mese.

16. Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, con riserva di eventuali integrazioni o modifiche, anche in rapporto a linee-guida, circolari o novità strutturali che siano in futuro adottate.

17. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *internet* della Procura generale e sarà trasmesso:

- al Presidente della Corte d'appello di Roma;
- al magistrato Segretario generale della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, dott.ssa Emma D'Ortona;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto;
- al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma;
- al Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma;
- ai Presidenti dei Tribunali del distretto;
- ai Sostituti procuratori generali;
- a tutti gli altri magistrati del distretto giudicanti e requirenti, ordinari ed onorari, per il tramite dei capi dei rispettivi uffici;
- ai Consigli degli ordini degli avvocati del distretto;
- al Consiglio superiore della magistratura;
- al Consiglio giudiziario del distretto di corte d'appello di Roma;
- al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- al Dirigente amministrativo della Procura generale di Roma;
- al RSPP e al medico competente della Procura generale, per quanto di rispettiva competenza;
- alle organizzazioni sindacali e alla RSU in sede.

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura